



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile nn. 7/8 – luglio, agosto 2024

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 CU e C-223/22, <i>ND</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 29 luglio 2024, causa C-14/23, <i>Perle</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo	3
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 2 luglio 2024, <i>B.A. c. Cipro</i> (ric. n. 24607/20) e <i>K.A. c. Cipro</i> (ric. n. 63076/19)	3
Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione (rimessione in Grande Camera), <i>H.M.M. e altri c. Lettonia</i> , ric. n. 42165/21	3
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 25 luglio 2024, <i>D.H. e altri c. Svezia</i> (ric. n. 34210/19) e <i>Okubamichael Debru c. Svezia</i> (ric. n. 49755/18)	4
Giurisprudenza nazionale	5
Tribunale di Roma, Sezione Diritti della persona e Immigrazione, decreto del 1° luglio 2024, n. 26085	5
Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, sentenza del 9 luglio 2024, n. 2879.....	5
Tribunale di Roma, Sezione Diritti della persona e Immigrazione, sentenza del 10 luglio 2024.....	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 CU e C-223/22, ND](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Parità di trattamento – Reddito di cittadinanza – Residenza per almeno dieci anni – Discriminazione indiretta

Fatto: CU e ND, cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia, venivano accusate di aver commesso il reato di cui all'art. 7, co. 1, D.L. n. 4/2019, in quanto esse avrebbero sottoscritto domande volte all'ottenimento del «reddito di cittadinanza», attestandovi falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, ivi compreso il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni previsto da suddetto D.L. Il Tribunale di Napoli sollevava rinvio pregiudiziale, nutrendo dubbi circa la conformità del D.L. n. 4/2019 al diritto dell'Unione nella misura in cui, al fine di ottenere il «reddito di cittadinanza», che costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, impone ai cittadini di paesi terzi di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Esito/punto di diritto: La Corte considera che il requisito di residenza di cui trattasi costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, poiché, pur applicandosi anche ai cittadini nazionali, esso interessa principalmente i cittadini stranieri, tra i quali, in particolare, tali cittadini di paesi terzi. I giudici di Lussemburgo evidenziano come la direttiva 2003/109/CE abbia imposto al cittadino di un paese terzo, quale requisito per l'ottenimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo, un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro. Tale periodo è considerato sufficiente dal legislatore dell'Unione al fine di assicurare la parità di trattamento con i cittadini di tale Stato membro, in particolare, per quanto riguarda le misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale. Pertanto, uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto dalla direttiva affinché un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo possa beneficiare di un trattamento paritario rispetto ai cittadini di tale Stato membro in materia di accesso a una simile misura.

[Corte di giustizia, sentenza del 29 luglio 2024, causa C-14/23, Perle](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2016/801 – Articolo 20, paragrafo 2, lettera f) – Articolo 34, paragrafo 5 – Permesso per motivi di studio – Divieto di pratiche abusive

Fatto: Una cittadina camerunese presentava una domanda di visto per studiare in Belgio. Lo Stato belga rigettava la domanda dell'interessata, ritenendo che il suo progetto di studi fosse incoerente e sostenendo che la sua domanda fosse in realtà volta al perseguimento di fini diversi dal proseguimento degli studi. La richiedente contestava tale decisione dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri belga e, successivamente, dinanzi al Consiglio di Stato belga. Quest'ultimo sollevava rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di stabilire l'ambito di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2016/801, che consente il rigetto della domanda di soggiorno per motivi di studio qualora sia accertato che il cittadino di paese terzo ha la volontà di soggiornare per fini diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso. Il giudice *a quo*, inoltre, chiedeva alla Corte la corretta interpretazione dell'art. 34, par. 5, della medesima direttiva, relativo all'impugnabilità delle decisioni di diniego del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che uno Stato membro, pur non avendo trasposto l'art. 20, par. 2, lett. f), della direttiva 2016/801, può respingere una domanda di ammissione nel suo territorio per motivi di studio con la motivazione che il cittadino di un paese terzo ha presentato tale domanda senza avere la reale

intenzione di studiare nel territorio di tale Stato membro, in applicazione del principio generale di diritto dell'Unione del divieto di pratiche abusive. Per quanto riguarda le circostanze che consentono di concludere nel senso del carattere abusivo della domanda, la Corte ritiene che una tale conclusione debba essere fondata su un esame caso per caso che comporti una valutazione individuale di tutte le circostanze proprie di ciascuna domanda (come, ad esempio, manifeste incoerenze nel progetto di studi del richiedente). Infine, con riferimento alla questione connessa al diritto a un ricorso effettivo, i giudici di Lussemburgo affermano che, in conformità all'art. 34, par. 5, della citata direttiva, gli Stati membri possono prevedere che il giudice competente ad esaminare un ricorso avverso un diniego di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio sia competente solo ad annullare tale decisione, senza essere, quindi, abilitato a riformarla. Infatti, per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, è sufficiente che le autorità amministrative siano vincolate dalla decisione del giudice di cui trattasi e che l'adozione di una nuova decisione possa avvenire entro un breve termine.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze del 2 luglio 2024, [B.A. c. Cipro \(ric. n. 24607/20\)](#) e [K.A. c. Cipro \(ric. n. 63076/19\)](#)

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5, paragrafi 1 e 4 CEDU – Detenzione prolungata – Richiedenti asilo – Cipro – Inerzia delle autorità

Fatto: I ricorrenti sono un cittadino siriano (ricorso *B.A.*) e un cittadino marocchino (ricorso *K.A.*) giunti irregolarmente a Cipro e posti in detenzione per motivi di sicurezza nazionale. Entrambi avevano avanzato richiesta di protezione internazionale all'arrivo sull'isola, ricevendo la pertinente documentazione attestante lo stato di richiedente asilo. Davanti alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti lamentano una violazione del diritto alla libertà personale di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 4 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte constata una violazione dell'art. 5, par. 1 CEDU a causa della durata eccessiva della detenzione (oltre 2 anni e 9 mesi nel caso di *B.A.*, 9 mesi nel caso di *K.A.*), protrattasi in maniera arbitraria e non giustificata da esigenze oggettive, quali difficoltà nell'identificazione dei ricorrenti. Osserva altresì un'eccessiva durata del processo avviato dai ricorrenti per contestare la legittimità della privazione della libertà personale. La mancanza di diligenza e l'inerzia delle autorità cipriote conduce quindi anche a una violazione del par. 4 dell'art. 5 CEDU.

[Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione \(rimessione in Grande Camera\), *H.M.M. e altri c. Lettonia*, ric. n. 42165/21](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 4, Protocollo n. 4 CEDU – Frontiera Bielorussa – Strumentalizzazione – Rimessione in Grande Camera

Fatto: I ricorrenti sono 26 cittadini iracheni di origine curda. Nell'estate del 2021 tentavano molteplici volte di entrare in Lettonia attraversando il confine con la Bielorussia. Venivano respinti dalle autorità lettoni, senza registrazione della loro domanda di asilo. Poiché nemmeno le autorità bielorusse consentivano ai ricorrenti di (ri)entrare nel territorio nazionale, si vedevano costretti a vivere nelle foreste lungo il confine per due settimane. Successivamente, venivano ammessi in territorio lettone e posti in detenzione nel centro per stranieri di Daugavpils fino al definitivo rimpatrio in Iraq. Davanti alla Corte di Strasburgo invocano una violazione dell'art. 3 CEDU, a causa del respingimento verso la Bielorussia, Paese non parte della CEDU e non sicuro per i richiedenti asilo, con contestuale rifiuto di registrare la loro domanda di protezione internazionale da parte

delle autorità lettoni. Lamentano altresì maltrattamenti e condotte violente delle guardie di frontiera lettoni e di essere stati costretti a vivere in condizioni precarie nella foresta presso il confine, senza cibo, acqua e assistenza medica. Invocano altresì una violazione dell'art. 4, Protocollo n. 4 CEDU a causa delle espulsioni sommarie ripetutamente subite al confine (c.d. *push-back*) senza aver beneficiato di un esame oggettivo e individuale della propria situazione personale; nonché una violazione dell'art. 13 CEDU, considerato congiuntamente al divieto di espulsione collettiva, a causa della mancanza di un rimedio effettivo. Infine, invocano una violazione dell'art. 5 CEDU a proposito della legittimità della loro detenzione presso il centro per migranti situato nella città lettone di Daugavpils.

Esito/punto di diritto: Il ricorso è stato comunicato al governo lettone il 3 maggio 2022. Il 2 luglio 2024 la Camera presso cui lo stesso era pendente ha deciso di rimetterne l'esame alla Grande Camera ai sensi dell'art. 30 CEDU. Al momento di tale decisione, oltre 30 ricorsi risultavano pendenti a proposito di analoghe vicende verificatesi tra la primavera del 2021 e l'estate del 2023 alle frontiere tra Bielorussia e Lituania, Polonia e Lettonia. Rimessioni in Grande Camera erano state precedentemente disposte in riferimento ad analoghi ricorsi introdotti contro la Lituania ad aprile 2024 (*C.O.C.G. e altri c. Lituania*, ric. n. 17764/22) e Polonia a giugno 2024 (*R.A. e altri c. Polonia*, ric. n. 42120/21). La Grande Camera ha disposto la fissazione di un'udienza pubblica per il gruppo di ricorsi il 12 febbraio 2025.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze del 25 luglio 2024, [D.H. e altri c. Svezia \(ric. n. 34210/19\)](#) e [Okubamichael Debru c. Svezia \(ric. n. 49755/18\)](#)

Categoria: Asilo, Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Art. 14 CEDU – Ricongiungimento familiare – Svezia – Mancanza di risorse economiche sufficienti

Fatto: I ricorrenti sono una famiglia di cittadini eritrei (ricorso *D.H. e altri*), di cui la madre, che risiede in Svezia avendo ivi ottenuto lo *status* di rifugiato, i suoi due figli e la madre di lei (la nonna), che vivono in Sudan; e un cittadino etiope (ricorso *Okubamichael Debru*), residente in Svezia e ivi riconosciuto come rifugiato, la cui moglie e le due figlie risiedono in Uganda. Entrambi i genitori residenti in Svezia avanzavano richiesta di ricongiungimento familiare, che veniva rigettata dalle autorità svedesi a motivo del fatto che i ricorrenti residenti in Svezia non soddisfacevano il requisito della soglia minima salariale per il mantenimento e l'alloggio (c.d. *maintenance requirement*). Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti sostengono che il diniego del ricongiungimento si pone in violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 CEDU (divieto di discriminazione).

Esito/punto di diritto: La Corte esclude, all'unanimità, una violazione dell'art. 8 e dichiara inammissibile le doglianze ex art. 14 della Convenzione. In considerazione delle circostanze del caso di specie, ritiene che, in entrambi i ricorsi, le autorità svedesi, sulla base del loro margine di apprezzamento, abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dei ricorrenti al ricongiungimento familiare e quelli dello Stato a controllare l'immigrazione nell'interesse generale e del benessere economico del Paese. Nota, in particolare, che nel caso *D.H. e altri* non fossero stati dimostrati ostacoli o difficoltà insormontabili nel mantenere i contatti con i familiari in Sudan ovvero nel viaggiare tra la Svezia e il Paese africano. Non erano altresì emersi particolari situazioni di vulnerabilità o dipendenza dei ricorrenti residenti in Sudan rispetto alla madre residente in Svezia. La Corte puntualizza anche che il principio dell'interesse superiore del minore non può rappresentare una considerazione incontrovertibile tale da esigere l'ammissione di un minore nel territorio di uno Stato parte della CEDU. Quanto al ricorso *Okubamichael Debru*, la Corte osserva che il ricorrente era in grado di mantenere i contatti con i familiari residenti in Uganda, i quali beneficiavano della protezione e dei servizi dell'UNHCR, non essendoci, dunque, una particolare situazione di vulnerabilità, difficoltà o dipendenza degli stessi rispetto al genitore residente in Svezia.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Roma, Sezione Diritti della persona e Immigrazione, decreto del 1° luglio 2024, n. 26085

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Rinvio pregiudiziale *ex art.* 363 bis c.p.c. – Paese di origine sicuro – Tunisia – Sospensiva cautelare – Sindacata del giudice

Fatto: Un cittadino tunisino presentava domanda di protezione internazionale dinanzi alla competente Commissione territoriale. L'Amministrazione, tuttavia, rigettava l'istanza per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 *ter*, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 25/2008 in ragione della provenienza del richiedente da Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2 *bis* del medesimo d.lgs. L'interessato, dunque, presentava tempestivamente ricorso e chiedeva la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento di rigetto, eccependo che la Tunisia non potesse considerarsi paese di origine sicuro, senza allegare ragioni specifiche riferibili alla sua persona, ma facendo riferimento al mutamento della situazione generale della Tunisia riguardante la generalità delle persone.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale ritiene che l'ambito di operatività del sindacato del giudice ai fini della valutazione della natura "sicura" o meno del Paese di origine del richiedente (nel caso di specie la Tunisia) rileva ai fini della decisione sulla misura cautelare invocata. Infatti, come evidenziato dal Collegio, nel caso in cui potesse ritenersi la Tunisia – nonostante la sua inclusione nella lista dei Paesi sicuri di cui al DM del 7 maggio 2024 (e prima ancora nei precedenti DM) – paese "non sicuro", la sospensione cautelare richiesta dovrebbe ritenersi automaticamente concessa per la sola proposizione del ricorso di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35 bis, co. 3, prima parte, d.lgs. n. 25/2008 ed in assenza dei gravi motivi di cui al successivo comma 4. Pertanto, il Tribunale propone alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., il seguente quesito pregiudiziale: «se in caso di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, nell'ambito del procedimento conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 *ter*, D.Lvo. n. 25/2008 – emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, il giudice ordinario sia vincolato alla lista dei paesi di origine sicura approvata con il decreto interministeriale, o se il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, se il Paese incluso nell'elenco dei "Paesi di origine sicuri" sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia».

[Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, sentenza del 9 luglio 2024, n. 2879](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 4, D.L. n. 13/2017 – Articolo 28, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 – Ricongiungimento familiare – Diniego del visto di ingresso – Competenza

Fatto: Una cittadina nigeriana, naturalizzata italiana, impugnava dinanzi il Tribunale di Bologna il rigetto della sua richiesta di rilascio del visto d'ingresso ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 30/2007 in favore della figlia maggiorenne, affinché la stessa (per necessità di cure mediche cui deve essere sottoposta in conseguenza di una patologia e di ricevere assistenza anche morale) potesse raggiungere la madre residente in Italia. Il Tribunale, sollevando un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., ha posto alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: «come si determina la competenza territoriale delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea nelle controversie aventi ad oggetto il diniego di visto di ingresso di un cittadino straniero – per il ricongiungimento a cittadino italiano – emesso dall'autorità consolare all'estero».

Esito/punto di diritto: La Cassazione afferma che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare

all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007 – e non dell'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 –, è di competenza territoriale della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento. Dal momento che l'emissione dei visti di ingresso è di competenza degli uffici consolari, che sono articolazione periferica del Ministero degli Affari Esteri, la competenza spetta al Tribunale di Roma, ove ha sede il suddetto Ministero. Ciò in applicazione del combinato disposto dell'art. 4, D.L. n. 13/2017 (conv. In L. n. 46/2017) e dell'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 286/1998.

Tribunale di Roma, Sezione Diritti della persona e Immigrazione, sentenza del 10 luglio 2024

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998 – Protezione speciale – Domanda diretta al Questore – Inespellibilità – Obbligo per la PA

Fatto: Una cittadina ucraina giungeva in Italia a seguito dell'invasione del suo paese da parte delle forze armate russe e ivi otteneva riconoscimento della protezione temporanea. Successivamente, tentava di presentare domanda di protezione speciale al Questore *ex art.* 19, co. 1.2, d.lgs. n. 286/1998, per sé e per suo figlio, via PEC. Tuttavia, l'amministrazione si rifiutava di formalizzare la richiesta sull'assunto dell'abrogazione di tale facoltà, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/2023. L'interessata, pertanto, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione speciale.

Esito/punto di diritto: Secondo il Tribunale di Roma continua a sussistere nell'ordinamento la possibilità per qualsiasi cittadino straniero di rivolgersi direttamente al Questore per chiedere la protezione speciale (anche via PEC), essendo ininfluente l'abrogazione della specifica previsione di cui all'art. 19, co. 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale evidenzia che «[l]a permanenza nel Testo Unico Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi, da individuare nel permesso di soggiorno per protezione speciale». Pertanto, secondo il Collegio, se l'ordinamento tuttora contempla il diritto al riconoscimento della protezione speciale e al rilascio del relativo titolo di soggiorno, la persona che intenda far accertare di trovarsi in una delle situazioni di inespellibilità che danno diritto alla protezione speciale deve necessariamente disporre della possibilità di domandare all'autorità amministrativa lo svolgimento di tale accertamento. È poi la Pubblica Amministrazione a decidere se la domanda debba essere valutata secondo la vecchia procedura di cui all'art. 19, co. 1.2, d.lgs. n. 286/1998 (e, dunque, previa acquisizione del parere della Commissione Territoriale), ovvero se l'intera trattazione e decisione debbano essere affidate alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale secondo le modalità ordinariamente previste nel caso di domanda d'asilo.